

DISCIPLINARE CONCESSIONE
SERVIZIO PUBBLICO ALTERNATIVO CON TRENINO
SU RUOTE GOMMATE
PINZOLO / GIUSTINO / CARISOLO
STAGIONE ESTIVA 2019.

(APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE NR. __ DEL __)

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto lo svolgimento del “SERVIZIO PUBBLICO ALTERNATIVO A MEZZO DI TRENINO SU RUOTE GOMMATE” istituito dal Comune di Pinzolo, quale ente capofila dei Comuni di Pinzolo, Giustino e Carisolo (che nel prosieguo del presente atto verrà denominato “ il Comune”). Il servizio consta nel mettere a disposizione il veicolo “trenino su ruote gommate” come meglio identificato nel successivo articolo, con personale qualificato secondo la normativa vigente che svolga servizio di trasporto pubblico a favore degli utenti, turisti e non.

Scopo del servizio è quella di ottenere la più alta fruibilità da parte del pubblico, incentivando la mobilità alternativa da parte di tutti gli utenti ai fini turistico ricreativi nonché di decongestionamento del traffico veicolare interno ai centri abitati. La concessione si intende riferita al periodo estivo sotto riportato e precisamente:

ANNO DI RIFERIMENTO	DATA INIZIO SERVIZIO	DATA FINE SERVIZIO	GIORNI TOTALI
2019	22.06.2019	08.09.2019	79 gg

Il Comune si riserva comunque la facoltà di rescissione in qualunque tempo per ragioni di pubblico interesse o per cattivo svolgimento del servizio, in quest’ultimo caso con preavviso scritto di mesi uno.

E' fatto espresso divieto di cessione del contratto di affidamento del servizio in oggetto.

La ditta si impegna a svolgere il Servizio mettendo a disposizione il trenino con i rispettivi autisti e personale vigilante, rispettando i percorsi, l'ubicazione delle fermate, la frequenza delle corse giornaliere, gli orari opportuni per il soddisfacimento delle esigenze di mobilità sul territorio della località, come di sèguito stabiliti dal presente disciplinare, richiamando quanto disposto dall'art. 7 del presente Accordo in merito al periodo di effettuazione del Servizio.

ART. 2

QUALITA' DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la qualità dell'erogazione del servizio si richiamano i principi disposti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 –“Principi sull'erogazione dei servizi pubblici” - nonché i più generali criteri caratterizzanti il livello del servizio (sicurezza, regolarità, comfort, economicità, velocità) come previsto dalla normativa riguardante la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in Provincia di Trento (L.P. 09.07.1993 n. 16) nonché la normativa nazionale di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti 15.03.2007 n. 55;

Gli elementi che contribuiscono a determinare la qualità del servizio offerto sono legati sia alla modalità con cui viene svolto che alla capacità di attivare adeguati canali di comunicazione con l'utenza.

In particolare, tali contatti con il pubblico dovranno essere particolarmente curati, vista la rilevanza fondamentale che in tale ambito riveste la cortesia del personale, contribuendo a facilitare lo svolgimento del servizio, ad agevolare l'ottenimento di informazioni, anche sugli eventuali disservizi imputabili a cause non aziendali (scioperi, chiusure strade ecc.). L'attenzione alla qualità del servizio

comprende ed ha particolare riguardo anche alla guida degli autisti, alla puntualità del medesimo, all'adeguatezza del numero delle fermate ed alla loro localizzazione, alla pulizia del mezzo ed al comfort dello stesso.

ART. 3

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a totale carico del concessionario i seguenti oneri:

- manutenzione del mezzo e di tutto quanto necessario ai fini del corretto svolgimento del servizio secondo le normative sulla sicurezza vigenti in materia ;
- spese per il personale addetto alla guida del mezzo nonché alla pulizia dello stesso;
- spese per l'eventuale parcheggio del mezzo nei periodi di non funzionamento;
- spese di consumo legate al normale funzionamento del trenino;

Il concessionario deve inoltre provvedere ai seguenti obblighi:

- rispondere per i danni di responsabilità civile verso terzi per persone e cose (comprendendo nei terzi sia gli addetti che coloro che usufruiscono del servizio) provvedendo a mantenere coperti di assicurazioni delle responsabilità civile i terzi per danni e infortuni che dovessero manifestarsi in conseguenza all'attività o nel suo ambito di pertinenze con totale esonero del Comune da ogni responsabilità a riguardo;
- provvedere alla validazione del titolo di viaggio (obliterazione dei biglietti);
- promuovere il servizio turistico di mobilità alternativa in

collaborazione con i Comuni di Pinzolo, Giustino e Carisolo;

- consentire l'accesso a funzionari, agenti e tecnici incaricati del Comune nonché ad altri enti ed organismi preposti in relazione al servizio svolto onde consentire controlli ed ispezione del mezzo per assicurarsi del buon mantenimento dello stesso e dell'effettuazione regolare dei controlli periodici ed il rispetto delle norme previste dal presente disciplinare.
- tenere a disposizione del pubblico il registro dei reclami di cui deve essere data notizia al pubblico mediante avviso affisso in posti visibili dove chiunque vi abbia interesse possa annotare le proprie rimostranze e lamentele con riferimento all'andamento del servizio;

ART. 4

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a totale carico del Comune i seguenti oneri:

- pagamento a 30 gg. a seguito di verifica di regolare espletamento del servizio, del corrispettivo come risultante dall'offerta presentata in sede di gara mediante esibizione di relativa fattura intestata al Comune di Pinzolo;
- acquisizione delle autorizzazioni ai fini della circolazione del trenino lungo il percorso stabilito come allegato al presente disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ART. 5

PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI PROFESSIONALI

Il concessionario può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi di

personale proprio, sia di terzi, per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 2. Il concessionario si impegna nei confronti del personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico e previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi. Per tutto il personale operante il concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali idonei per i danni che si possano verificare al personale stesso durante le loro prestazioni o quello causato ai fruitori del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo.

Il concessionario si impegna inoltre per lo svolgimento del servizio ad assumere personale qualificato ai sensi della normativa disciplinante lo specifico servizio di trenino turistico.

ART. 7

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà svolgersi all'interno delle seguenti fasce orarie : al mattino dalle ore 10.30 alle ore 12.30, il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e alla sera dalle 20:00 alle 22:00, con servizio continuativo all'interno di dette fasce, salvo la previsione di adeguati tempi di fermata per la salita e la discesa dei passeggeri.

Lo stesso dovrà rispettare il percorso e le fermate stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. __ dd. __ secondo il prospetto che si allega al presente disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Il concessionario si impegna a stipulare inoltre idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, copia della quale dovrà essere presentata prima dell'inizio del servizio.

ART. 8

TARIFFE

Il servizio verrà fornito all'utenza, dietro pagamento del corrispettivo per il titolo di viaggio, pari ad € 1.00 (un euro/00), prevedendo la gratuità per i bambini di statura inferiore ad un metro e venti centimetri, accompagnati da un adulto pagante.

ART. 9

DURATA DELLA CONCESSIONE

Il presente affidamento ha validità per la stagione estiva 2019 nel periodo riportato nella tabella di cui all'art. 01. Non sono previste all'interno del periodo di affidamento giornate di sospensione o di interruzione del servizio.

Il gestore può avvalersi di ditte e personale specializzato per particolari operazioni. Il gestore rimane comunque l'unico responsabile nei confronti del Comune e dell'utenza anche nel caso si sia avvalso di altre ditte e di organismi costituenti la propria base soggettiva.

ART. 10

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER FORZA MAGGIORE

Il gestore dovrà sempre comunicare tempestivamente al Comune la sospensione/interruzione improvvisa del servizio dovuta a particolari condizioni di tempo sfavorevole o forza maggiore.

In caso di sospensione forzata del servizio motivata da cause di forza maggiore il Comune è sollevato da ogni responsabilità in ordine civile e di risarcimento danni.

ART. 11

CONTROLLO E VIGILANZA - CONTROVERSIE

Al fine di assicurare il buon andamento del servizio oltre le forme di

controllo e vigilanza previste nei precedenti articoli dovranno svolgersi incontri periodici tra il Sindaco o Assessore dallo stesso delegato e l'affidatario del servizio.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il concessionario in ordine all'interpretazione o applicazione del presente disciplinare saranno definite dall'autorità giudiziaria.

ART.12

RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI

Le parti convengono che al presente disciplinare possono essere apportate variazioni solo in forma scritta e previa delibera dell'organo comunale. Per quanto non specificato nel presente disciplinare valgono tutte le disposizioni di legge statali, regionali e provinciali e norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla pubblica amministrazione con particolare riguardo a: norme in materia di pubblici servizi degli enti locali, contabilità generale dello stato, disposizioni in materia di pubblici trasporti e servizi turistici, ecc..

ART. 13

SPESE PER LA CONCESSIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione, nessuna esclusa, sono poste a carico del concessionario.

ART. 14

PENALITA' E DECADENZA

In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente disciplinare il Comune, previa diffida scritta, ha la facoltà di revocare la concessione con effetto immediato con decadenza del contratto senza che il concessionario nulla abbia pretendere, salva e impregiudicata la liquidazione dei danni subiti dal Comune.

Per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio per cause non imputabili al concedente né giustificabili ai sensi del precedente articolo 10, il concessionario sarà tenuto al pagamento di € 200,00 quale penale per il mancato assolvimento degli obblighi contrattuali ed interruzione di pubblico servizio.

FIRMA E TIMBRO PER ESPRESSA ACCETTAZIONE